

*Regolamento*

COMUNE DI INARZO

Provincia di Varese

\*\*\*\*\*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DEI CONTRATTI DEL COMUNE

\*\*\*\*\*

## I N D I C E

### TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - I principi	2
Art. 2 - Finalità	2
Art. 3 - La legittimazione	2
Art. 4 - Le riserve	3

### TITOLO II - SCELTA DEL CONTRAENTE

#### CAPO I - COMPETENZE DEGLI ORGANI ELETTIVI

Art. 5 - Il Consiglio Comunale	5
Art. 6 - La Giunta Comunale	5

#### CAPO II - MODALITA' DI SCELTA

Art. 7 - Norme generali	8
-------------------------	---

#### CAPO III - ASTA PUBBLICA

Art. 8 - Pubblici incanti o asta pubblica- Procedimento	9
Art. 9 - Termini	10
Art. 10 - L'asta	11

#### CAPO IV - LICITAZIONE PRIVATA

Art. 11 - Definizione e procedimento	12
Art. 12 - Bando di gara	12
Art. 13 - Domande di partecipazione	13
Art. 14 - Le imprese ammesse od escluse	13
Art. 15 - L'invito alla licitazione privata	14
Art. 16 - L'offerta	15
Art. 17 - Modalità per l'invio delle offerte	15
Art. 18 - Tornate di gara	16
Art. 19 - I metodi di gara	16
Art. 20 - Le modalità della gara	17
Art. 21 - Aggiudicazione	18
Art. 22 - Comunicazioni all'impresa aggiudicataria	18
Art. 23 - La pubblicazione dell'esito delle gare	19

#### CAPO V - APPALTO CONCORSO

Art. 24 - Bando, avviso ed invito alla gara	20
Art. 25 - Le procedure di gara	20
Art. 26 - Aggiudicazione	21

## CAPO VI - TRATTATIVA PRIVATA

Art.27 - La trattativa privata	22
Art.28 - Norme comuni ai metodi d'appalto	23

## CAPO VII - LA CONCESSIONE

Art.29 -La concessione di sola costruzione	24
Art.30- La concessione di costruzione ed esercizio	24
Art.31- La concessione di servizi	26

## TITOLO III - IL CONTRATTO

### CAPO I - ATTI PRELIMINARI

Art.32 - Documentazione antimafia	28
Art.33 - Deposito spese contrattuali	28
Art.34 - Cauzione	28
Art.35 - Autorizzazione all'acquisto di beni	29
Art.36 - Contratti di forniture a trattativa privata	29
Art.37 - Stipulazione dei contratti	30
Art.38 - L'ufficiale rogante	30
Art.39 - I diritti di segreteria	30
Art.40 - L'imposta di bollo	31
Art.41 - La registrazione	32
Art.42 - L'interpretazione dei contratti	32

### TITOLO IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

Art.43 - Divieto di cessione del contratto	34
Art.44 - Sub-appalto e cottimo	34
Art.45 - Consegna dei lavori	34
Art.46 - Variazioni all'opera	35
Art.47 - I termini di esecuzione	35
Art.48 - Corrispettivo dell'appalto	36
Art.49 - Modalità di pagamento	36
Art.50 - La revisione prezzi	36
Art.51 - Direzione dei lavori	37
Art.52 - Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera	37
Art.53 - Contabilità dei lavori	37
Art.54 - Il collaudo	37
Art.55 - Esecuzione d'ufficio	38

## TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.56 - La normativa C.E.E.	40
Art.57 - Contemperamento alle norme della legge 241/1990	40
Art.58- Entrata in vigore	40

T I T O L O I

PRINCIPI GENERALI

**ART. 1  
I PRINCIPI**

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali".

2. L'attività negoziale dell'ente s'ispira ai seguenti principi:

a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;

b) realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;

c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;

d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.

**ART. 2  
FINALITÀ**

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della Comunità.

2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti d'informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo statuto.

**ART. 3  
LA LEGITTIMAZIONE**

1. In conformità ai principi generali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento secondo la disciplina pubblicistica.

2. Sono inoltre applicabili gli strumenti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi in cui esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.

**ART. 4**  
**LE RISERVE**

1. Non sono disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui agli artt. 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Sono dallo stesso disciplinati tutti i contratti nei quali l'ente opera sulla base di parità con i soggetti privati.

T I T O L O II

SCELTA DEL CONTRAENTE



## CAPO I

### COMPETENZE DEGLI ORGANI ELETTIVI

#### ART. 5

##### IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, approva il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario.

2. Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:

a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, i riferimenti alle previsioni urbanistiche, l'importo presuntivo della spesa e l'indicazione del capitolo di bilancio;

b) le linee d'indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera;

c) il metodo di gara con il quale dovrà essere individuato il contraente.

#### ART. 6

##### LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.

2. Per le opere espressamente considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, la Giunta provvede:

a) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti a termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio, salve le competenze riconosciute al Consiglio Comunale dalla legge 142/90 quando l'approvazione del progetto stesso incida sull'assetto urbanistico del territorio;

b) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti

concorso;

c) alla deliberazione di conferimento, conferma, correzione ed annullamento dell'aggiudicazione dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge;

d) all'approvazione delle perizie di variante e degli atti di concordamento di nuovi prezzi;

e) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere;

f) alla definizione extragiudiziale delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore.

3. Il Consiglio, su proposta della Giunta, provvede a modificare le previsioni di bilancio, adeguando il programma delle opere pubbliche e il Piano Finanziario inerente i lavori suddetti quando per le opere di cui al precedente comma si verificano:

a) necessità di lavori suppletivi, complementari al progetto approvato, dallo stesso non previsti e che comunque comportano spese eccedenti l'importo complessivo previsto dal programma o da un atto fondamentale del Consiglio;

b) necessità di spese suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, urbanizzazioni ed altre eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera;

il Consiglio su proposta della Giunta provvede a modificare il programma delle opere pubbliche e il Piano Finanziario inerente i lavori suddetti e di adeguando conseguentemente le previsioni di bilancio.

4. Per gli acquisti, alienazione e permuta di beni immobili previsti in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti relativi:

a) all'autorizzazione dell'operazione immobiliare con tutte le relative condizioni ed alla determinazione del prezzo base, secondo una perizia tecnica giurata; per le deliberazioni di acquisto o permuta che comportano spesa dovrà essere assunto il relativo impegno a carico dello specifico capitolo di bilancio;

b) all'adozione della deliberazione conclusiva del procedimento con l'approvazione di tutte le condizioni contrattuali e delle conseguenti variazioni da approvare alle scritture patrimoniali.

5. Per gli appalti di lavori di manutenzione, forniture di beni e concessione di servizi, previsti da atti fondamentali del

Consiglio o che rientrano nell'ordinaria gestione dell'ente, la Giunta approva:

a) la perizia ed il capitolato e tutte le condizioni di fornitura o concessione ed autorizza la spesa assumendo il relativo impegno a carico del bilancio comunale;

b) la deliberazione di aggiudicazione;

c) l'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

CAPO II  
MODALITA' DI SCELTA

ART. 7  
NORME GENERALI

1.le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e sono costituite dai seguenti procedimenti:

- a) pubblici incanti od asta pubblica;
- b) licitazione privata;
- c) appalto concorso;
- d) trattativa privata.

Le modalità di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti. Le concessioni sono regolate dalla disciplina stabilita nei successivi articoli.

## CAPD III

### ASTA PUBBLICA

#### ART. 8

#### PUBBLICI INCANTI O ASTA PUBBLICA- PROCEDIMENTO

1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.

2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:

a) deliberazione a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;

b) ammissione dei concorrenti;

c) effettuazione dell'incanto;

d) aggiudicazione dell'asta.

3. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.

4. Il bando di gara è redatto, sulla base della deliberazione a contrattare. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Il bando di gara è firmato dal Sindaco.

5. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i termini, previsti dalle direttive C.E.E. per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a tali discipline e dalle altre disposizioni nazionali per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a quest'ultime, avuto riguardo delle fasce d'importo fissate con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed a quanto dispone l'art. 3 di detto decreto.

**ART. 9  
METODI**

1. L'asta pubblica, secondo l'importanza del contratto può essere effettuata con uno dei seguenti metodi, a scelta dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo secondo comma:

- a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
- b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo massimo o minimo indicato in una scheda segreta dell'Amministrazione;
- c) per estinzione di candela vergine;
- d) per pubblico banditore.

2. Per le gare relative ad appalti che per l'importo sono soggetti alla normativa della C.E.E. recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, i metodi di aggiudicazione previsti dall'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584 come modificato dall'art. 10 legge n. 741/81 sono i seguenti:

- a) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante sistema di cui all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (offerta di prezzi);
- b) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante offerte di ribasso senza prefissione di alcun limite di ribasso o di aumento sul prezzo fissato dall'Amministrazione, secondo la modalità prevista dall'art. 24 legge n. 584/77 sopracitato;
- c) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad uno o più elementi quale il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire. In tal caso nel capitolato d'onori e nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine d'importanza loro attribuita.

**ART. 10**  
**L'ASTA**

1.L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabiliti nel bando.

2.La Commissione di gara viene costituita dalla Giunta Comunale è composta dal:- Sindaco o assessore delegato- tecnico comunale (P.dipendente o incaricato) ed è presieduta dal Segretario Comunale. Il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta l'asta e richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto del contratto, facendo dare lettura delle relative condizioni, e deposita tutti gli atti relativi alla gara. Dopo la dichiarazione di apertura dell'asta, le offerte inviate o presentate non possono essere più ritirate. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte. E' dichiarata deserta ove non siano presentate almeno due offerte valide, salvo il caso che l'Amministrazione abbia stabilito nel bando che si procederà all'aggiudicazione anche se perviene una sola offerta.

3.Per le procedure di espletamento dell'asta con i metodi indicati nel primo comma del precedente art. 9, il Presidente e la Commissione di gara si attengono rigorosamente alle disposizioni stabilite nel regolamento di contabilità di Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n.827.

4.Quando l'asta è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, la spedizione delle offerte deve avvenire mediante raccomandata postale indirizzata al Comune e le stesso debbono pervenire all'Ufficio protocollo del Comune entro le ore 12 del giorno precedente la gara.

**CAPO IV**  
**LICITAZIONE PRIVATA**

**ART. 11**  
**DEFINIZIONE E PROCEDIMENTO**

1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dall'Amministrazione Comunale.

2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:

a)adozione della deliberazione a contrattare ed approvazione del relativo bando di gara;

b)pubblicazione dell'avviso di gara;

c)presentazione delle domande di partecipazione;

d)diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;

e)invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;

f)procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione.

**ART. 12**  
**BANDO DI GARA**

1. Il bando di gara per le licitazioni private è redatto con l'osservanza di quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

2. Il bando di gara è firmato dal Sindaco.

3. Le modalità ed i termini per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di gara sono fissati dalla legge in relazione all'importo dell'appalto, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art.8 del presente regolamento.



4. La pubblicazione dell'avviso di gara con le modalità e nei termini prescritti dalla legge e dal presente regolamento è disposta dal Segretario Comunale.

5. Le spese di pubblicazione sono a carico dell'Amministrazione Comunale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.

### **ART. 13 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

1. Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.

### **ART. 14 LE IMPRESE AMMESSE OD ESCLUSE**

1. La Giunta Comunale sulla base delle domande pervenute delibera motivatamente l'elenco delle Imprese ammesse alla gara e quello delle Ditte escluse.

2. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, dev'essere comunicata dal Sindaco al richiedente, a mezzo di raccomandata R.R., da spedirsi entro 10 giorni dalla deliberazione della Giunta, indicando sulla stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.

3. I termini previsti dal presente articolo sono determinati dai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**ART. 15**  
**L'INVITO ALLA LICITAZIONE PRIVATA**

1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sottoscritti dal Sindaco, sono diramati dal Comune simultaneamente, a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale A.R.. Il termine per la presentazione dell'offerta non può essere inferiore a 20 giorni liberi, decorrenti dalla data della lettera d'invito.

2. Per gli appalti soggetti alla legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni i termini per tutte le fasi del procedimento sono calcolati in conformità a quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

3. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera d'invito il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire al Comune - ufficio protocollo, a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto è perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza per lo stesso fissata nell'invito, non potranno essere ammesse alla gara.

4. La lettera d'invito specifica i documenti e le dichiarazioni da presentare, unitamente all'offerta, concernenti l'inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la partecipazione alla gara.

5. Nella lettera d'invito dovrà inoltre essere specificato:

a) il metodo con il quale viene tenuta la gara, fra quelli stabiliti dalla legge;

b) l'Ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d'onori ed i documenti complementari;

c) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi;

d) le modalità di finanziamento con riferimento alla normativa che le prevede, avuto in particolare riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere pubbliche finanziate con mutui contratti con la Cassa DD.PP. .

6. Nella determinazione dei documenti richiesti ai fini della partecipazione alle gare d'appalto, l'Amministrazione si uniforma, in ogni fase documentale avente rilevanza negoziale, alla disciplina recata dal regolamento approvato con D.P.C.M. 10

gennaio 1991, n. 55.

## ART. 16 L'OFFERTA

1. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo-base determinata dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'Avviso di gara.

2. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione. Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che quest'ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.

3. L'offerta è segreta. Essa deve essere formulata in scritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:

a) redatta in carta bollata;

b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale;

c) sigillata. La busta contenente l'offerta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nella lettera d'invito per l'ammissione alla gara.

## ART. 17 MODALITA' PER L'INVIO DELLE OFFERTE

1. E' obbligatorio l'invio del plico contenente l'offerta ed i documenti a mezzo raccomandata postale A.R. L'uso di altre forme di spedizione, salvo che le stesse siano espressamente consentite dall'invito, comporta l'esclusione dalla gara.

2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria, proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.

3. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione

dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.

4. Disposizioni saranno stabilite dal Segretario Comunale per mantenere riservato, fino al momento della gara, il numero ed i nominativi delle ditte che hanno rimesso offerta.

#### ART. 18 TORNATE DI GARA

1. Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato.

2. La documentazione è allegata all'offerta relativa alla prima delle gare alle quali l'impresa concorre, secondo l'ordinamento stabilito nell'avviso di gara, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara, che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativo.

#### ART. 19 I METODI DI GARA

1. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinati dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono effettuate con i metodi previsti dall'art. 1 della legge predetta, modificato dall'art. 1 della legge 8 ottobre 1984, n. 687 e pertanto come appresso:

a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso (art. 1, lett. a, legge 2.2.1973 n. 14);

b) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media delle offerte presentate (art. 2, legge n. 14/1973);

c) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media finale (art. 3, legge 14/1973);

d) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media (art. 4, legge n. 14/1973);

e) mediante offerta di prezzi unitari (art. 5, legge n. 14/1973), salva la facoltà concessa dall'art. 2 bis D.L. n. 65/89.

2. Per le licitazioni private regolate dalla legge 2.2.1973, n.14, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara (art.1 legge 8.10.1984 n.687).

3. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinate dalla legge 8.08.1977, n. 584 e successive modificazioni, sono regolate, secondo l'art.24 della legge predetta, con uno dei seguenti sistemi:

a) quello del prezzo più basso da determinarsi:

- mediante offerta di prezzi unitari;

- mediante offerta di ribasso senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione;

b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire. In tal caso, nel capitolato d'onori, nel bando e nell'invito alla gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita.

## ART. 20 LE MODALITA' DELLA GARA

1. La licitazione privata ha luogo, nel giorno nell'ora e nella sede prestabiliti nell'invito. Alla gara possono assistere i rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e il pubblico.

2. All'ora stabilita nella lettera d'invito il Presidente, con l'intervento di due testimoni e di un dipendente che svolge le funzioni di verbalizzante, dichiara aperta la licitazione e deposita sul tavolo copia degli atti tecnici, relativi all'opera alla quale si riferisce la gara, a disposizione dei presenti. Da quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, che vengono ammesse al successivo esame e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara prendendone atto a verbale e mantenendo chiusi e inalterati i plichi che vengono affidati al verbalizzante, perchè ne sia data successiva notizia formale alla Ditta interessata, restituendo il plico dopo aver acquisiti gli atti fotocopia dei due prospetti esterni recanti i bolli e le date di ricezione. La relativa comunicazione sarà firmata dal Presidente della gara.

3. Il Presidente, procede all'apertura dei plichi effettuando

l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso, il Presidente dichiara l'ammissione dell'offerta che rimane sigillata nell'apposita busta.

4. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al verbalizzante per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata.

5. Ultimato l'esame dei documenti il Presidente riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede soltanto a questo momento all'apertura delle buste contenenti le offerte.

6. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte il Presidente applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito, indica l'offerta più vantaggiosa. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale che viene trasmesso agli organi competenti.

#### **ART. 21 AGGIUDICAZIONE**

1. L'aggiudicazione diventa efficace per l'Amministrazione dopo l'approvazione da parte dell'organo competente.

2. L'approvazione della Giunta può essere negata:

a) allorchè l'offerta non sia congrua e da far temere preconcetta volontà della ditta di sottrarsi agli obblighi derivanti dal contratto;

b) per vizio rilevato nelle operazioni di gara.

3. La non congruità dell'offerta deve essere certificata dal progettista dell'opera.

#### **ART. 22 COMUNICAZIONI ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

1. Il Sindaco comunica, entro 10 giorni dalla gara, l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.

2. L'aggiudicazione deve presentare entro 15 giorni dalla comunicazione la documentazione prevista dall'articolo predetto e dalla legge n. 55/90. Ove non provveda, ovvero provveda in modo

non conforme, dopo ulteriore richiesta non evasa, la Giunta Comunale, con atto motivato, annulla l'aggiudicazione effettuata ed aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

**ART. 23**  
**LA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DELLE GARE**

1. Prima di stipulare il contratto il Comune procede, nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 della legge 2.02.1973, n. 14 e dall'art. 9 della legge 8.08.1977, n. 584, limitatamente alle forme di pubblicità ivi previste, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato (art. 20, legge 19.03.1990, n. 55).

## CAPO V

### APPALTO CONCORSO

#### ART. 24

#### BANDO, AVVISO ED INVITO ALLA GARA

1. Per il bando, avviso ed invito di gara e le procedure di ammissione od esclusione dei concorrenti dalla gara, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14, tenuto conto delle particolari modalità con le quali la legge disciplina l'appalto concorso. Il bando di gara deve essere redatto in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 10.01.1991, n. 55. L'invito alla gara, oltre a contenere tali particolari modalità dovrà essere corredato dalla documentazione tecnica ed economica necessaria alle imprese concorrenti per formulare la loro offerta, secondo le esigenze nella stessa documentazione rappresentate dall'Amministrazione Comunale.

#### ART. 25

#### LE PROCEDURE DI GARA

1. La Commissione comunale per gli appalti concorsi è nominata dalla Giunta Comunale nella prima riunione utile dopo la presentazione delle offerte per l'appalto concorso. Essa è composta dal:

- Sindaco o assessore delegato;
- tecnico comunale (P. dipendente o incaricato)
- quattro membri scelti tra esperti in disciplina urbanistica;

ed è presieduta dal Segretario Comunale.

2. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.

3. La Commissione, al termine dei lavori, forma una graduatoria dalla quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti.

4. La Commissione può anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti; in tal caso è tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.



**ART. 26**  
**AGGIUDICAZIONE**

1. Il Presidente della Commissione trasmette al Sindaco il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori dalla stessa effettuati e la proposta conclusiva espressa dalla Commissione.

2. Qualora l'Amministrazione ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso alla esecuzione del progetto prescelto, si provvede mediante atto deliberativo adottato con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. L'Amministrazione, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della Commissione, può valutare discrezionalmente le rispondenze dei risultati dell'appalto concorso in relazione alle proprie finalità, decidendo invece, in base a precisa motivazione, di non dare esecuzione al progetto prescelto.

## CAPO VI

### TRATTATIVA PRIVATA

#### ART. 27

#### LA TRATTATIVA PRIVATA

1. La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando l'Amministrazione comunale, dopo aver interpellato, ove ciò sia ritenuto più conveniente, più persone o ditte, tratta con una di esse.

2. L'Amministrazione comunale procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata oltre ai casi indicati nell'art. 28 della legge regionale 12.09.1983, n. 70, quando:

a) ricorra, per le opere pubbliche, una delle condizioni previste dall'art. 5 della legge 8.08.1977, n. 584 e successive modifiche;

b) ricorra, per le forniture, una delle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 113 e successive modificazioni;

c) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione;

d) per l'effettuazione delle spese minute ed urgenti di competenza del servizio economato;

e) in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.

3. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.

**ART.28**  
**NORME COMUNI AI METODI D'APPALTO**

1.Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano presentato offerte uguali la Giunta Comunale dispone tra i suddetti concorrenti una ulteriore gara a trattativa privata;esperita la quale l'appalto verrà aggiudicato al migliore offerente.

## CAPO VII

### LA CONCESSIONE

#### ART. 29

##### LA CONCESSIONE DI SOLA COSTRUZIONE

1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all'appalto ed è disciplinata dalle norme contenute nell'art. 20 L.R. N. 70/83.

2. Il conferimento della concessione è preceduto normalmente da appalto concorso. In casi particolari, per esprimere l'appalto concorso, l'Amministrazione può far ricorso alla "procedura ristretta" di cui all'art. 1 della Direttiva del Consiglio della C.E.E. del 18.07.89, n. 89/440. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo gli allegati al presente regolamento B/I, B/II e B/III.

3. La relativa deliberazione a contrarre deve essere adeguatamente motivata sia con l'istruzione delle cause particolari ed eccezionali che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza.

4. Nella concessione l'affidamento ha luogo secondo i criteri e le linee guida fissate in apposito capitolato-programma, assumendosi il concessionario ogni compito concernente gli studi, la progettazione, l'acquisizione delle aree e degli immobili necessari, l'ottenimento delle autorizzazioni e concessioni amministrative prescritte, l'esecuzione dei lavori e la loro direzione, consegnando, l'opera compiuta all'Amministrazione, la quale provvede al pagamento del prezzo con le modalità stabilite dal capitolato e dal contratto, riservando una quota non inferiore al 10% del prezzo complessivo a dopo l'espletamento del collaudo e l'avvenuta presa in consegna dell'opera.

#### ART. 30

##### LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO

1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.

2. Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune concede ad un altro soggetto, pubblico o privato, la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza. La controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario è costituita dal diritto, accordato dal concedente, di gestire

l'opera oppure il diritto predetto accompagnato da un prezzo.

3. L'affidamento della concessione avviene, di regola, mediante appalto concorso, da tenersi con le modalità di cui precedenti artt. 50 e seguenti, in base ad un capitolato-programma che deve fissare criteri e requisiti dell'opera da realizzare e modalità di esercizio del servizio. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10.01.1991, n.55, secondo gli allegati al presente regolamento C/I, C/II e C/III. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza. Nel capitolato programma vengono definiti i rapporti finanziari che intercorreranno fra il Comune ed il concessionario che sono, di norma stabiliti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) può essere previsto che il Comune non corrisponda al concessionario nessun prezzo oppure che l'Ente eroghi al concessionario un prezzo una-tantum od annuale per la durata dell'esercizio, del quale il capitolato determina l'importo, che costituisce uno degli elementi base sui quali si svolge la gara;

b) il Comune autorizza il concessionario a devolvere a proprio beneficio i proventi dell'esercizio, la cui durata, nel caso di concessione senz'oneri per l'Ente, viene calcolata in modo da consentirgli la copertura delle spese di costruzione ed esercizio ed un equo margine utile. Il Comune si riserva l'approvazione delle tariffe del pubblico servizio che saranno praticate dal concessionario. Nel caso in cui il Comune corrisponda un prezzo una-tantum od annuale per la durata della concessione, il suo importo deve essere computato a riduzione degli oneri dei quali il concessionario provvede alla copertura con le tariffe di erogazione del pubblico servizio.

4. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente:

a) effettua gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni del capitolato programma approvato dal Comune;

b) acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;

c) provvede alla esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;

d) nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, s'impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia e,

in particolare, quelle stabilite dalla legge 19.03.1990, n.55 e successive modificazioni;

e)provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato programma.

5.11 concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.

#### ART. 31 LA CONCESSIONE DI SERVIZI

1.Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'art.29 del presente regolamento per quanto attiene alla concessione di sola costruzione, la concessione dei servizi comporta affidamento al concessionario di attività diverse aventi carattere organizzatorio e di supporto nell'esercizio di funzioni dell'amministrazione comunale concedente.

T I T O L O I I I

IL CONTRATTO

## CAPO I

### ATTI PRELIMINARI

#### ART.32

##### DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

1.L'Amministrazione Comunale è tenuta ad acquisire prima della stipula di ogni contratto la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge 19.03.1990, n.55 e successive modificazioni.

2.Per la stipulazione di contratti con artigiani ed in tutti gli altri casi di cui al nono comma dell'art. 7 della legge 55/1990 la certificazione è sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal settimo comma del predetto articolo.

#### ART.33

##### DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI

1.L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione Comunale.

2.Il relativo corrispettivo deve essere versato prima della stipulazione del contratto.

#### ART.34

##### CAUZIONE

1.La stipulazione del contratto deve essere preceduta dalla costituzione di un deposito cauzionale definitivo mediante polizza fidejussoria assicurativa o mediante fidejussione bancaria, nelle forme indicate nei capitolati speciali d'appalto.

2.La misura della cauzione è, di regola, pari al 5% dell'importonetto dell'appalto, salvo speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.

3.L'elenco delle società di assicurazione abilitate a rilasciare



le polizze di cui al primo comma del presente articolo è predisposto dal ministero dell'industria.

4.E' ammesso, in sostituzione della cauzione prestata nelle forme di cui al presente articolo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

#### **ART.35 AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI**

1.L'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio comunale sono soggette all'autorizzazione del Prefetto.

2.L'acquisto di beni immobili è ugualmente soggetto all'autorizzazione prefettizia.

3.Non sono soggetti all'autorizzazione prefettizia i beni destinati al demanio comunale.La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.

4. Non sono altresì soggette all'autorizzazione prefettizia, ai sensi dell'art. 7 R.D. n.361/1896 l'acquisizione di immobili necessari per la realizzazione di opere dichiarate di pubblica utilità.

#### **ART.36 CONTRATTI DI FORNITURE A TRATTATIVA PRIVATA**

1.I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste dall'art. 17 della legge 18.11.1923 n. 2440:

a)per mezzo di scrittura privata;

b)con provvedimento di affidamento dell'appalto sottoscritto dall'aggiudicatario e controfirmato dal Sindaco e Segretario Comunale.

c)con l'obbligazione posta appiedi del capitolato;

**ART. 37**  
**STIPULAZIONE DEI CONTRATTI**

1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è esercitata dal Sindaco.

**ART. 38**  
**L'UFFICIALE ROGANTE**

1. Il Segretario Comunale roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune, quando non li stipula.

2. L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.

3. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare sotto la sua personale responsabilità il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.

4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

**ART. 39**  
**I DIRITTI DI SEGRETERIA**

1. I contratti, comprese le scritture private del Comune, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.

2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.

3. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'ufficio di segreteria.

4. Il Segretario Comunale partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di Segreteria secondo le norme stabilite dalla legge.

5. Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposito Fondo presso il Ministero dell'Interno nella misura prevista dalla legge.

**ART. 40**  
**L'IMPOSTA DI BOLLO**

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e, nella misura della tariffa dalle disposizioni successivamente emanate in materia.

**ART.41**  
**LA REGISTRAZIONE**

1.Tutti i contratti d'appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata, sono assoggettati a registrazione, quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.

2.La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto.

**ART.42**  
**L'INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI**

1.Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli art.1362 e seguenti del C.C. attinenti all'interpretazione complessiva e dalla conservazione del negozio.

2.Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 C.C. .

3.Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del C.C. per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

T I T O L O    I V

ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

**ART.43**  
**DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1.Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere di lavori comprese nel contratto.

2.Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

**ART.44**  
**SUB-APPALTO E COTTIMO**

1.Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in sub-appalto od in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato dalla Giunta Comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice che intende avvalersi del sub-appalto o cottimo, qualora sussistano e siano documentate come prescritto tutte le condizioni previste dall'art. 18 della legge 55/90 e successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano anche ai particolari contratti previsti dal dodicesimo comma dell'art. 18 sopra richiamato.

2.L'autorizzazione viene concessa dalla Giunta Comunale a tutte le condizioni previste dalle leggi vigenti, e in particolare, dall'art.18 della legge 55/90 e successive modificazioni.

3.Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

**ART.45**  
**CONSEGNA DEI LAVORI**

1.Il direttore dei lavori provvede alla consegna degli stessi al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le opere appaltate.

2.Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.

3.La consegna a luogo non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, e in caso di urgenza, dopo la delibera di aggiudicazione definitiva.

**ART. 46**  
**VARIAZIONI ALL'OPERA**

1. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.

2. L'appaltatore è tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.

3. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli obblighi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto, esclusa la revisione dei prezzi.

**ART. 47**  
**I TERMINI DI ESECUZIONE**

1. I termini di esecuzione delle opere pubbliche di questo Comune sono stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto di appalto.

2. L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

3. L'Amministrazione può ordinare la sospensione dei lavori per causa di forza maggiore dipendenti da condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali impediti in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e per ragioni di pubblico interesse. Per ogni altra specifica disciplina si fa riferimento al D.P.R. 1063/1962.

4. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabile all'appaltatore, questi è tenuto a risarcire l'Amministrazione ai termini del capitolato speciale d'appalto.

5. L'importo delle spese di assistenza lavori e della penale è trattenuto sul prezzo dei lavori.

**ART.48**  
**CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

1.I contratti per esecuzione di lavori pubblici di competenza di questo Comune sono sempre regolati sul prezzo.Esso può essere a corpo o a misura. In ogni caso in esso si intende sempre compresa ogni spesa per consegnare l'opera compiuta.

2.Nella fattispecie in cui sia necessario eseguire un tipo di lavoro non previsto dal contratto o adoperare materiali di specie diversa compete alla direzione dei lavori stabilirne i prezzi avendo riguardo delle disposizioni di cui all'art. 21 del R.D. n.350 del 1895.

**ART.49**  
**MODALITA' DI PAGAMENTO**

1.Salvo deroghe introdotte dal D.P.R. 30.06.1972, n.627, nei contratti e lavori il pagamento in conto ha luogo in ragione dell'opera prestata.

2.Apposite clausole contrattuali o dei capitolati speciali d'appalto annessi ai contratti stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.

3.Si applicano le norme di legge vigenti in materia di anticipazioni sull'importo dei lavori appaltati, dietro rilascio di idonea garanzia (art.2 D.L. 2.03.1989, N.65 convertito in legge 26.04.1989 n.155).

4.Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. le modalità di pagamento sono regolate dalle disposizioni sui pagamenti fissate dall'art. 13 del D.L. 28.02.1983 n. 55 convertito nella legge 26.04.1983, n. 131.

**ART.50**  
**LA REVISIONE PREZZI**

1.In deroga al principio in generale della invariabilità dei prezzi contrattuali dei lavori pubblici è ammessa la revisione dei prezzi stezzi nei limiti tassativamente ammessi dalla legge.

2. Si applicano le disposizioni in materia stabilite dall'art.33 della legge 28.02.1986, n. 41.

3.Le norme sulla revisione prezzi di cui ai precedenti commi non trovano applicazione agli appalti dei servizi e dei lavori



pubblici che non comportano alcuna trasformazione della materia.

#### **ART. 51 DIREZIONE DEI LAVORI**

1. La direzione dei lavori per opere pubbliche di questo Comune è affidata a professionista appositamente incaricato, ai sensi dell'art. 51 - punto 7 - legge n. 142/90.

2. La progettazione dell'opera affidata ad un professionista privato non costituisce titolo per l'incarico al medesimo della direzione dei lavori.

#### **ART. 52 ALTA VIGILANZA SULLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA**

1. L'Amministrazione committente esercita l'alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata.

#### **ART. 53 CONTABILITA' DEI LAVORI**

1. Nel costo finale dell'opera il direttore dei lavori è tenuto a comprendere non solo le spese dei lavori o delle somministrazioni ma anche quelle di espropriazione di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione, distintamente secondo i vari titoli di spesa, in conformità al disposto dell'art. 37 primo comma del R.D. 350/1895 compresi nel quadro economico di cui all'art. 13 della legge 131/83.

#### **ART. 54 IL COLLAUDO**

1. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte a mezzo appalto sono soggette a collaudo in conformità al disposto dei relativi capitolati.

2. Il Comune può prescindere dall'atto formale di collaudazione per i lavori e forniture di cui al precedente comma di importo fino a lire 300.000.000. In questo caso l'atto formale di collaudazione è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per lavori e forniture d'importo superiore, ma non eccedente 1 miliardo di lire, è

facoltà dell'Amministrazione Comunale di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolato speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

5. Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione devono essere approvati dall'Ente entro due mesi dalle scadenze indicate nei precedenti comma.

#### **ART. 55 ESECUZIONE D'UFFICIO**

1. L'esecuzione d'ufficio è ammessa, previa diffida ad adempiere esattamente sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.

2. Il Comune provvede all'esecuzione degli ulteriori lavori necessari od in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme di contabilità.

T I T O L O V

NORME FINALI E TRANSITORIE

**ART. 56**  
**LA NORMATIVA C.E.E.**

1.L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della C.E.E. recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.

2.Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia.

**ART.57**  
**CONTEMPERAMENTO ALLE NORME DELLA LEGGE 241/1990**

1.Il presente regolamento si ispira in via generale ai principi della legge 8.06.1990, n. 142 e dello Statuto.

2.Il regolamento di attuazione della legge 241/90 si informerà, per quanto attiene alle procedure relative ai contratti, a quanto disposto dal presente regolamento.

**ART.58**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1.Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

2.Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame senza rilievi da parte dell'organo regionale di controllo e la pubblicazione prevista dallo Statuto.

Il presente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 nella seduta del 30 ottobre 1991.

Il Sindaco  
Prof. Silvana Vanetti

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Carmela Alongi

-----  
Pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 8 novembre 1991, per la durata di giorni 15 consecutivi.

Inizio, 8.11.1991

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Carmela Alongi

-----  
Il presente Regolamento è stato modificato a seguito di ordinanza istruttoria con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.01.1992 e pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 31.01.1992 per giorni 15 consecutivi.

Inizio, 31.01.1992

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Carmela Alongi

-----  
In seduta del 12.02.1992 atto n. 2553/004 la Sezione del Comitato Regionale di Controllo di Varese ha esaminato il presente Regolamento e la relativa delibera di adozione, senza alcun rilievo.

Inizio, 19.02.1992

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Carmela Alongi

-----  
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 21/02/92 e così per la durata di giorni 15 consecutivi.

Inizio, 9/03/92

Il Segretario Comunale